MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

# Art. 10

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 24 giugno 2021, non più in vigore dal 8 agosto 2021 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport |
| Estremi | Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rafforzamento-del-ministero-della-transizione/art-10-provvedimento-abrogato-dalla-l-6-agosto-2021-n-113/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it